

Oggetto: VERIFICA DELLA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE PREZZI DI CESSIONE PER L'ANNO 2009.

Il Sindaco illustra brevemente i presupposti, le motivazioni e le finalità in ordine alla presente proposta di deliberazione. Precisa, inoltre, che l'Amministrazione Comunale non è in ritardo per l'approvazione del Bilancio 2009 in quanto i termini sono stati prorogati, dall'attuale Governo, al 31/05/2009.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica,
- il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile, ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;
- il Segretario Comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità, ai sensi art.97 del T.U. 267/2000;

DATO ATTO che:

- con l'art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26.02.1982, n. 51, venne stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
- l'art. 14 rubricato "Prezzi di cessione di aree e fabbricati" del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che testualmente recita: "I Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato";
- l'art. 172 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l'art. 14 del D.L. n. 55/1983 sopra richiamato;

VISTI i riferimenti dell'Ufficio Tecnico in ordine alle disponibilità delle aree e dei fabbricati oggetto della norma prima riportata e constatato che, attualmente, il Comune di Bricherasio non presenta disponibilità di aree e fabbricati che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, ai sensi del suddetto art. 14;

VISTO l'art. 42, secondo comma, lettere b) ed 1) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. FERLENDIA il quale ricorda la posizione assunta dall'ANCI sull'incertezza generale che in questo periodo avvolge la predisposizione dei bilanci annuali;

SENTITO l'intervento del SINDACO il quale, ribadendo il rispetto dei termini di approvazione del bilancio, evidenzia come sussistano, comunque, criticità nella formazione di tale atto nel momento in cui non si hanno chiare e lineari comunicazioni in materia di trasferimenti da parte degli organi legislativi.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. BONANSEA il quale ripercorre i programmi elettorali trascorsi nei quali veniva prevista una serie di iniziative in materia di edilizia agevolata, in contrasto con l'attuale proposta secondo la quale non è prevista disponibilità di aree da destinare ad edilizia popolare.

SENTITA la replica del SINDACO il quale precisa come questa Amministrazione ha modificato una parte del P.R.G.C. indicando una possibilità di edificazione parziale in merito all'oggetto, un blocco ma diviso per porzioni. Recentemente sono state approvate soluzioni favorevoli, però, per quote parte/bacini molto più ampi di quanto non fosse disponibile per Bricherasio: presupposto di valutazione era inizialmente costituito dall'aggregazione di più Comuni ma, in seguito, l'orientamento è stato per l'applicazione solo per i Comuni oltre i 25.000 abitanti. Le disponibilità e le risorse economico/finanziarie previste in precedenza dal Governo Prodi si sono riversate nelle Regioni in modo difforme. Quanto al Piemonte, il disagio abitativo era tale che ha imposto una scelta obbligata per l'edilizia convenzionata: realtà superiori al numero di abitanti di cui precisato in precedenza.

SENTITO l'intervento del Vice Sindaco Sig. MARCELLO il quale sottolinea come, nel periodo in cui il gruppo era all'opposizione, più volte è stato un intervento del genere. Segni profondi sul bilancio del Comune hanno influito in seguito nonostante la problematica sia tuttora ben presente. Si chiede, comunque, cos'è stato a Bricherasio di tali insediamenti di edilizia convenzionata.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. BONANSEA il quale evidenzia responsabilità politiche e, nel contempo, manifesta la sua dichiarazione di voto contrario alla proposta di deliberazione presente come già aveva analogamente fatto nel corso della seduta del 5/5/2008, in conformità a posizioni assunte in merito.

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	15
VOTANTI:	13
ASTENUTI:	2 (Bolla – Garzena)
VOTI CONTRARI:	2 (Alloa – Bonansea)
VOTI FAVOREVOLI:	11

DELIBERA

1. Di prendere atto che, al momento, non sussistono i presupposti per verificare la qualità e la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 e neppure per stabilire il relativo prezzo di cessione, con riserva di demandare ad un separato atto deliberativo la definizione delle suddette determinazioni, qualora si renda possibile e necessaria;
2. Di dare ulteriore atto che la presente deliberazione deve considerarsi propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2009 e quale allegato dello stesso;

Successivamente

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

PRESENTI:	15
VOTANTI:	15
ASTENUTI:	= =
VOTI CONTRARI:	2 (Alloa – Bonansea)
VOTI FAVOREVOLI:	13

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.